

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAMMUCARI, DONINI, BOCCASSI, PASQUALICCHIO,
VALENZI, SCOTTI, DE LEONARDIS, MARCHISIO, RISTORI, BOSI e GALLOTTI
BALBONI Luisa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1959

Erogazione della 14^a mensilità, per ferie, a tutte le categorie di lavoratori,
che ancora non ne usufruiscono

ONOREVOLI SENATORI. — La istituzione delle ferie prevede un beneficio irrinunciabile per tutte le categorie dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. Di fatto, però, si può affermare che non sempre le ferie possono essere godute e quindi non sempre i benefici per la salute del lavoratore possono essere conseguiti.

Si può affermare che la schiacciante maggioranza dei lavoratori non usufruisce, nella pratica, del beneficio delle ferie e passa nelle località di residenza, insieme alla sua famiglia, il periodo di riposo spettantegli.

Le conseguenze derivanti dalla impossibilità di godere di ferie vere e proprie — per una settimana o per un periodo più lungo, a seconda quanto previsto nei contratti di lavoro o negli stati giuridici dei pubblici dipendenti — sono gravi. È noto come l'attività lavorativa, oggi, determini logoramento più nervoso e psichico che muscolare, a causa delle nuove tecniche e dei nuovi sistemi di organizzazione del lavoro, che invalgono di fatto in tutti i settori e come la vita moder-

na, specialmente nei grandi centri urbani, comporti, anche essa, un logoramento del sistema nervoso. Ambedue questi fattori negativi determinano un peggioramento della salute, se non si organizzano periodi di riposo effettivi, cambiamento di sede, movimento, allontanamento dalle preoccupazioni di ogni giorno.

La istituzione delle ferie — grande conquista dei lavoratori — ha lo scopo di dare ai lavoratori la possibilità di recuperare energia e tranquillità psichica, così da poter riprendere con maggiore capacità di rendimento l'attività lavorativa. Il periodo di ferie è retribuito con la normale retribuzione.

In realtà tale periodo non viene utilizzato, perchè il prezzo, che deve essere pagato per godere di ferie effettive è talmente elevato, da indurre la maggior parte dei lavoratori a passarle in città.

Vogliamo citare due esempi di costo delle ferie, per un periodo medio di 10 giorni.

1° esempio - Una famiglia tipo di quattro persone, padre, madre e due figli, residente a

Roma, vuole passare le ferie a Ostia o nei Castelli Romani. Se vuole affittare anche una sola stanza per 10 giorni deve corrispondere non meno di 20 mila lire. A questa spesa devono aggiungersi quelle del viaggio, del vitto e le varie. La spesa del viaggio — andata e ritorno Roma-Ostia o Roma-Castelli — per la famiglia non è inferiore a 1.500 lire. La spesa del vitto non è inferiore a 3.000 lire al giorno. Il totale delle spese — per 10 giorni di ferie, valutando al minimo gli elementi del costo — non è inferiore alle 60.000 lire. A carico delle famiglie restano le spese dell'affitto per l'alloggio di normale residenza, del vitto per gli altri 20 giorni del mese, oltre alle spese dei trasporti e alle altre spese usuali inerenti alla vita di lavoro di ogni giorno. La spesa per il periodo di ferie non è inferiore a quella sopra calcolata, se la famiglia si convenziona con un albergo o pensione. In media la spesa giornaliera non è inferiore a 1.400 lire a persona.

Il costo delle ferie per la famiglia di un lavoratore di Milano, che si rechi in Brianza, non è inferiore a quello di cui all'esempio sopra riportato.

Nel mese in cui cadono le ferie — se queste si vogliono veramente godere, anche solo per dieci giorni — una famiglia-tipo non spende complessivamente meno di 130-150 mila lire. E ciò nell'ipotesi di non allontanarsi troppo dal centro di residenza e di lavoro e di usufruire di un trattamento di vitto e alloggio modestissimo o di continuare, nella nuova località, a fare la vita di ogni giorno ricca di rinunce e di sacrifici. Se si volesse godere un periodo di ferie decente, la spesa supererebbe,

per un periodo di 10 giorni, le 100.000 lire per una famiglia tipo.

Onorevoli senatori! Molte categorie di lavoratori hanno conquistato il diritto di usufruire effettivamente del periodo di ferie mediante la corresponsione o della 14^a mensilità o di una speciale gratifica. Rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti da Enti di diritto pubblico, da banche, istituti di credito e assicurazione, da aziende, che esercitano servizi pubblici, da grandi aziende industriali. Vi sono altre categorie di lavoratori, che usufruiscono di riduzioni ferroviarie o di viaggi gratuiti — almeno uno all'anno. Rientrano in queste categorie i pubblici dipendenti statali, i ferrovieri, gli addetti ai trasporti. L'insieme di queste categorie rappresenta, però, la minoranza dei lavoratori italiani — così come è la minoranza dei lavoratori italiani a godere delle istituzioni di colonie temporanee estive per i propri figli.

Vi sono, poi, categorie di lavoratori — specie nell'Italia meridionale e nelle Isole — che non godono neppure della tredicesima mensilità. Riteniamo che non si possa disconoscere il diritto e le necessità, per la totalità dei lavoratori, di poter effettivamente e proficuamente usufruire della istituzione delle ferie obbligatorie. È per questo giusto riconoscimento, per tramutarlo in realtà effettiva, che presentiamo il presente disegno di legge raccomandando — in base anche alla legge 14 luglio 1959 n. 741, (*Gazzetta Ufficiale* numero 225 del 18 settembre 1959) così detta *Erga Omnes* — che a tutti i lavoratori, che ancora non ne beneficiano, sia, nel contempo, assicurato il pagamento della 13^a mensilità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In occasione della festività di mezzo agosto a tutti i lavoratori verrà corrisposta, a carico dei rispettivi datori di lavoro, una 14^a mensilità ovvero una indennità di 200 ore.

Non hanno diritto a tale corresponsione i lavoratori, che già percepiscono, oltre alla gratifica natalizia, una 14^a mensilità o una indennità di altre 200 ore, a qualunque titolo.

Art. 2.

Ogni lavoratore capo famiglia ha diritto, ogni anno, alla concessione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di un biglietto di viaggio di andata e ritorno per sé e per la sua famiglia, valevole per non più di 20 giorni per una località di sua scelta. La concessione deve comprendere anche eventuali trasporti su ferrovie secondarie o servizi di autotrasporti civili sovvenzionati dallo Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti e degli altri Ministri competenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà con proprio decreto le modalità della applicazione della legge stessa.